CITTA' DI SOVERATO

Comune Capofila Distretto Socio Assistenziale n.3

(Amaroni- Argusto- Badolato- Cardinale- Cenadi- Centrache- Chiaravalle- Davoli- Gagliato- Gasperina- Girifalco-Guardavalle- Isca S.I.- Montauro- Montepaone- Olivadi- Palermiti- Petrizi- S.Andrea A.d.I- S.Caterina d.I.- S.Sostene- S.Vito S.I.- Satriano-Soverato- Squillace- Staletti- Torre di Ruggero- Vallefiorita)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N.3

Regolamento di attuazione della legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15 "Norme sui servizi Educativi per la prima infanzia" e del relativo regolamento di attuazione n. 9/2013, approvato con D.G.R. n. 313 dell'11/09/2013.

Approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta dell' 22 / 06 / 2020 **N.** 10

Pubblicato all'Albo Pretorio Comune di Soverato
- sezione Regolamenti vari - in data 23.06.2020.

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE

Dott. Antonio Eugenio Maida

Propone

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE 29 MARZO 2013, N. 15 FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO.

"L'accesso universale ai servizi di cura e di educazione per la prima infanzia inclusivi e di alta qualità rappresenta un vantaggio per tutti. Non solo aiuta i bambini ad esprimere le proprie potenzialità, ma può anche contribuire a coinvolgere i genitori ed altri membri della famiglia mediante provvedimenti atti a migliorare l'occupazione, la formazione professionale, l'istruzione parentale e le attività per il tempo libero" (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

INDICE

Premessa		1
TITOLO I	**Sistema pubblico integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia (0 – 36 mesi) (OFFERTA)**	2
Art. 1	Oggetto del regolamento	2
Art. 2	Definizione del sistema pubblico integrato	2
Art. 3	Finalità del sistema pubblico integrato	2
Art. 4	Tipologia dei servizi socio – educativi	5
Art. 5	Programmazione delle attività	6
Art. 6	Programmazione, sviluppo e organizzazione	6
Art. 7	Regime di Autorizzazione e accreditamento	7
Art. 8	Gruppo Tecnico per l'attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento	7
Art. 9	Tipologia di servizi soggetta al regime di autorizzazione	10
Art. 10	Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento	10
Art. 11	Procedure di Autorizzazione	11
Art. 12	Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'autorizzazione	12
Art. 13	Requisiti generali per l'accreditamento	13
Art. 14	Requisiti minimi	16
Art. 15	Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'accreditamento	18
Art. 16	Decadenza	19
Art. 17	Requisiti di mantenimento	19
Art. 18	Segnalazione certificata di inizio attività (Serv. Integrativi)	20
Art. 19	DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' D.P.R. 445/ 2000	21
Art. 20	Albo Distrettuale	21
Art. 21	Funzioni di vigilanza e controllo	21
TITOLO II	**SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI**	
Art. 22	Sviluppo	23
Art. 23	Forme di gestione	23
Art. 24	Rapporti fra comune e servizi accreditati	23
Art. 25	Convenzioni	23
Art. 26	Promozione della qualità	24
TITOLO III	**NORME IGIENICO - SANITARIE**	
Art. 27	Norme generali di comportamento sanitario	24
Art. 28	Riammissioni al nido	24
Art. 29	Somministrazione farmaci	25
Art. 30	Comportamento in caso di incidenti	25
Art. 31	Comportamento in caso di malattie e di pediculosi	25
Art. 32	Tabella dietetica – Dieta alimentare	26
TITOLO IV	**LA DOMANDA**	
Art. 33	Soggetti ammessi ai buoni/voucher per la prima infanzia	27
Art. 34	Buoni Voucher	27
Art. 35 -	Criteri per la formulazione della graduatoria di accesso	28
Art. 36	Frequenza	30

Art.	37	Rette e Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione delle famiglie (art. 9 legge regionale N° 15/2013)	31
Art.	38	Erogazione del buono/voucher	32
Art.	39	Cause di decadenza	33
Art.	40	Partecipazione delle famiglie	33
TITOLO V		**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0- 36)**	
Art.	41 -	Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psicopedagogico	34
Art.	42	Organizzazione del lavoro	34
Art.	43	Formazione permanente	35
Art.	44	Refezione	35
Art.	45	Raccordo con l'azienda sanitaria provinciale	35
Art.	46	Funzionamento	36
TITOLO VI		**SANZIONI AMMINISTARTIVE E TUTELA DELLA PRIVACY**	
Art.	47	Sanzioni Amministrative	36
Art.	48	Tutela della Privacy	39
TITOLO VII		**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**	
Art.	49	Norme transitorie	39
Art.	50	Modifiche al Regolamento	39
Art.	51	Norme finali	39

Premessa

Il presente regolamento in attuazione della legge Regionale 29/03/2013 n. 15 "Norme sui servizi Educativi per la prima infanzia" e del relativo regolamento di attuazione n.9 anno 2013, approvato con D.G.R. n. 313 dell'11/09/2013 vuole rappresentare una vera e propria carta dei servizi integrativi per la prima infanzia a sostegno della genitorialità ed allo scopo di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

La finalità che si propone è quella di diffondere una cultura dell'infanzia centrata sui bambini e sulle bambine quali soggetti di diritti inalienabili, attraverso il potenziamento di una rete estesa di servizi per l'infanzia, qualificata e differenziata, capace di supportare il ruolo educativo dei genitori promuovendo l'iniziativa privata nella erogazione di detti servizi.

Intende realizzare azioni positive che promuovono i diritti dell'infanzia, l'esercizio dei diritti civili fondamentali, il sostegno alla genitorialità, lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei bambini zero trentasei mesi, la valorizzazione nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

Il presente regolamento distrettuale, scaturente come atto prescrittivo dalla legge regionale n. 15/2013 e relativo regolamento attuativo, rappresenta anche l'atto finale della fase transitoria di attuazione di iniziative ed interventi in favore dell'infanzia ed adolescenza (legge 285/97) sul territorio distrettuale in sinergia con il terzo settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà dettato dalla legge 328/2000 e legge regionale 23/03 che ha ridefinito il valore della sussidiarietà nella creazione del welfare di cittadinanza.

Il Distretto Socio – Assistenziale AMBITO n. 3 SOVERATO, con l'approvazione del presente Regolamento Distrettuale, coerentemente con la succitata normativa nazionale e regionale, intende proseguire nella implementazione dell'offerta dei servizi per la prima infanzia e nel contempo assicurare un'ulteriore processo di qualificazione del sistema locale integrato dei servizi. Il presente regolamento prevede Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento per tutti i servizi territoriali pubblici e privati rivolti alla prima infanzia (minori 0 – trentasei mesi) in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia;

L'istituzione dei registri:

- dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi, micro nidi, sezioni primavera e servizi integrativi);
- dei soggetti accreditati;
- dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività.

Tutte le strutture pubbliche e private ubicate nell'ambito territoriale del distretto Socio- Assistenziale devono adeguarsi al presente regolamento.

Tutte le strutture che assicurano servizi per la prima infanzia disciplinati dalla legge regionale n.15/2013 e regolamento regionale attuativo n. 9 anno 2013 sopra menzionato devono assoggettarsi al regime dell'autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento;

Il precitato regolamento regionale n. 9 anno 2013 allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento distrettuale.

TITOLO I – Sistema pubblico integrato dei servizi socio - educativi per la prima infanzia (0 – 36 mesi) (OFFERTA)

Art. 1– Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, i criteri e le modalità generali per la gestione dei seguenti servizi: nido/micro nido, sezioni primavera e servizi integrativi.

2. Al fine di realizzare un sistema socio- educativo integrato tra strutture a titolarità pubblica e quelle private, il Distretto Socio Assistenziale si propone di garantire l'accesso a servizi erogati anche da strutture private in possesso degli standard strutturali ed organizzativi, concorrendo a dare risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini.

Art. 2– Definizione del sistema pubblico integrato

1. Il sistema pubblico integrato per i servizi socio – educativi alla prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore di minori da zero a trentasei mesi nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'art. 3 della Cost. e dall'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 2003, n° 23. Il sistema pubblico integrato per i servizi socio – educativi alla prima infanzia si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.

2. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema pubblico integrato che promuove raccordi con le altre istituzione educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 3- Finalità del sistema pubblico integrato

1. Il sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia di interesse pubblico, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre anno 1989, con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, la normativa statale vigente, nel rispetto della legge regionale n°15 /2013 e relativo regolamento attuativo n° 9/2013, è finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di cittadinanza, di benessere, cura ed educazione dei minori (bambini tra 0 e 36 mesi) nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione e, pertanto, perseguire le seguenti finalità:

a. offrire opportunità educative consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo in stretta collaborazione con le famiglie per un armonico, integrale e pieno

sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini;

b. favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi. La partecipazione attiva dei bambini, degli educatori e dei genitori diviene valore che qualifica il progetto educativo e si trasforma in una relazione educativa significativa;

c. contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;

d. diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;

e. contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio- culturale.

f. Favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio distrettuale di servizi integrativi per la prima infanzia al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro;

g. Sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione dei servizi per la prima infanzia per conseguire la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari destinatari finali;

h. Agevolare l'accesso alle strutture per l'infanzia in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema imprenditoriale distrettuale nell'ottica di sviluppo di una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi per renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni di conciliazione di vita – lavoro delle famiglie residenti nel Distretto Socio Assistenziale;

i. Sostenere il lavoro di cura delle famiglie al fine di migliorare l'accesso all'occupazione, con particolare riguardo alla partecipazione sostenibile e all'avanzamento delle donne nel mercato di lavoro;

l. Costruire un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini nel rispetto della personalità e dei ritmi di ciascuno;

m. Favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard manageriali, tecnici e relazionali, al fine di garantire ai minori di età tra 0 e 36 mesi e alle loro famiglie un'offerta socio educativa

prossima ai loro bisogni nella consapevolezza che solo un'educazione partecipata e di elevata qualità genera una comunità educativa che garantisce i diritti dei bambini, dei genitori e degli educatori. La partecipazione attiva dei bambini, degli educatori e dei genitori diviene valore che qualifica il progetto educativo, e si trasforma in strategia educativa. **Essa genera e nutre sentimenti e cultura di solidarietà, responsabilità ed inclusione,** alimenta cambiamento e dà vita a nuove culture che si confrontano con la dimensione della contemporaneità e dell'internazionalità. I servizi socio-educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per l'attuazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale. Nel loro funzionamento, i servizi socio- educativi per l'infanzia favoriscono collaborazioni con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari. I servizi socio - educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una cultura dell'infanzia. Il perseguire tali finalità conduce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e, altresì, alla condivisione della responsabilità genitoriale (legge n. 125 del 1991- Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). L'asilo nido costituisce un sistema di opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini contribuendo a realizzare il loro diritto all'educazione attraverso la promozione:

- dell'autonomia e dell'identità dei bambini e la valorizzazione delle diversità individuali, creando relazioni significative fra coetanei e con gli altri adulti atte a facilitare nei bambini e nelle bambine lo sviluppo di tali processi, la fiducia in se stessi e nel prossimo, lo sviluppo di comportamenti cooperativi;
- della personalità dei bambini nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali, fornendo opportunità di gioco attraverso il corpo e la sensorialità che permettano lo sviluppo delle capacità creative, cognitive, logico – matematiche e lo sviluppo del linguaggio nelle sue varie forme;
- di un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, solidarietà, del rispetto della diversità nonché alla valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli, contro ogni forma di discriminazione.

n. Valorizzare l'apporto delle parti sociali e favorire la partecipazione delle stesse al processo decisionale pubblico attraverso lo strumento della concertazione;

Tutti i Comuni del Distretto sostengono, come principio educativo comune, che i servizi socio – educativi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i

bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono. I comuni del distretto nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, orizzontale e circolare valorizzano l'autonoma iniziativa organizzativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari;

Art. 4– Tipologia dei servizi socio - educativi

1. Il Sistema Distrettuale dell'offerta dei servizi per la prima infanzia si compone di strutture a titolarità pubblica e privata autorizzate e/o accreditate e per i servizi di quelle private erogati in convenzione con l'acquisto dei posti o attraverso la concessione di buoni/ voucher alle famiglie.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema distrettuale dei servizi educativi per l'infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta.

3. Il presente regolamento disciplina il sistema di funzionamento delle seguenti tipologie di servizi previste dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale della Calabria 29 marzo 2013, n. 15 (nido/micro-nido, sezioni primavera ed integrativi al nido e polo d'infanzia a titolarità pubblica e privata:

a) nido d'infanzia o asilo nido: servizio educativo e sociale rivolto alla prima infanzia (da o a 3 anni) allo scopo di promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. (Requisiti di cui al regolamento regionale n.9/2013);

b) micro-nido: servizio socio - educativo per la prima infanzia che si differenzia dal nido per la minore capacità di accoglienza. (Requisiti di cui al regolamento regionale n.9/2013);

c) spazio gioco per bambini: (requisiti di cui al regolamento regionale n. 9 anno 2013);

d) centro per bambini e famiglie: servizio a carattere socio - educativo e ludico, organizzato secondo il criterio della flessibilità. (Requisiti di cui al regolamento regionale n. 9 anno 2013);

e) Servizi socio - educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o in altro spazio a ciò destinato. (requisiti di cui al regolamento regionale n.9 anno 2013);

f) sezioni primavera (requisiti di cui al regolamento regionale n.9 anno 2013);

g) il polo d'infanzia, che comprende in un'unica struttura più servizi socio - educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo. L'implementazione dei servizi per la prima infanzia in ambito distrettuale, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia nonché al presente regolamento, è anche finalizzata alla promozione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, con l'obiettivo di una futura regolazione del funzionamento e futura stabilizzazione a seguito di una fase sperimentale di durata triennale.

Si precisa che per "nidi e micro – nidi esistenti" si intendono anche le strutture realizzate con gli

avvisi pubblici emanati dalla regione Calabria con Decreto n. 17458 del 3/09/2009 Asili nido comunali e con decreto n. 14466 del 21/09/2011 (asili nido privati) e regolarmente ammesse a finanziamento, ancorché non ancora completate, nonché le sezioni" primavera" già esistenti, autorizzate dal MIUR e dal competente Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

Art. 5- Programmazione delle attività

1. I Comuni del Distretto Socio - Assistenziale "AMBITO N. 3 SOVERATO" si impegnano a promuovere, in una logica di sistema pubblico integrato, quanto segue:

a. scambio di esperienze;

b. attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;

c. definizione di strumenti comuni per la valutazione dei propri servizi;

d. carta dei servizi;

e. esperienze innovative con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi.

Art. 6- Programmazione, sviluppo e organizzazione

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi socio - educativi per la prima infanzia comprende i servizi a titolarità pubblica e i servizi privati accreditati.
2. Il comune promuove azioni allo scopo di favorire la partecipazione attiva delle famiglie e delle organizzazioni presenti.
3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi socio - educativi per la prima infanzia si basa sulla diversificazione e qualificazione dell'offerta educativa e sul raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi, in una cornice aggiornata dell'andamento della domanda e dell'offerta.
4. Il comune, mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, di cui agli articoli successivi del presente regolamento, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
5. Il comune concorre, nel contesto del distretto socio assistenziale di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi socio - educativi per l'infanzia.
6. Il comune, all'interno del distretto socio assistenziale, promuove forme di gestione associata degli interventi con particolare riferimento alle seguenti materie:
7. regolamentazione generale dei servizi, ivi compreso quanto relativo ai criteri di accesso ed ai criteri generali per la determinazione della compartecipazione delle famiglie ai costi;
8. gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento e esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;
9. coordinamento psico-pedagogico dei servizi e iniziative di promozione della qualità nella rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
10. formazione del personale impegnato nei servizi;
11. il comune, per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro delle famiglie e per il contenimento dei costi di gestione, stabilisce accordi con altri comuni appartenenti e non

al distretto socio assistenziale per l'utilizzo condiviso e concordato di posti utenti nei servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta.

Art. 7- REGIME DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

Il Comune, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8- Gruppo Tecnico per l'attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento

1. E' istituito nell'ambito del Distretto il Gruppo Tecnico di cui all'art. 12, comma 2 della legge regionale

n. 15 anno 2013 e punto 4.3 del relativo regolamento regionale attuativo n.9/2013, approvato con D.G.R. n.

313 dell'11/9/2013 con il compito di esaminare le istanze di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento e iscrizione all'Albo Distrettuale e di verificare almeno ogni sei mesi i requisiti dei soggetti richiedenti;

Il gruppo Tecnico Distrettuale, organo collegiale a cui sono attribuite funzioni istruttorie e di supporto per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e/ o accreditamento, e il suo rinnovo è nominato dal Comune di Soverato in qualità di Comune Capo –Fila del Distretto AMBITO n. 3 SOVERATO;

2. Il Gruppo tecnico è presieduto dal Responsabile Servizi Sociali e servizi socio – educativi del Comune Capo Fila, che ne coordina i lavori. Il gruppo tecnico coadiuva il Presidente nell'iter amministrativo.

3. Il Gruppo Tecnico per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento è composto da:

Presidente:	Dott. Antonio Eugenio Maida	Responsabile Settore Politiche Sociali Comune di Soverato
Componente:	D.ssa Fiorenza Graziella	Settore dei Servizi Sociali - Comune di Squillace
Componente:	Dott. Domenico De Fazio	ASP di Catanzaro - Dirigente Medico
Componente:	D.ssa Falvo Annarita	ASP di Catanzaro - Dirigente Medico
Componente:	Geom. Giuseppe Stefano Gullì	Settore Tecnico - Comune di Chiaravalle
Componente:	D.ssa Sabrina Capogreco	Settore dei Servizi Sociali - Comune di Chiaravalle

Componente con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, Sig.ra Annarita Geracitano.

Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali nelle quali il servizio trova collocazione alle sedute del Gruppo Tecnico partecipa un rappresentante del comune interessato in cui ha sede la struttura da autorizzare (funzionario tecnico) senza diritto di voto;

Il Gruppo si riunisce più volte in un anno, previa convocazione scritta del Presidente, per l'esame delle istanze di avvio di servizi per la prima infanzia (bambini zero - trentasei mesi) nonché per il rilascio delle relative autorizzazioni al funzionamento e/o accreditamento e per le funzioni di vigilanza e controllo dei soggetti accreditati che insistono in ciascun Comune del distretto e per la redazione di apposito verbale con l'elenco dei soggetti da accreditare e da iscrivere all'Albo Distrettuale.

La convocazione del Gruppo Tecnico dovrà pervenire ai componenti almeno tre giorni prima.

Il Presidente, in situazioni di estrema urgenza derivanti da necessità che riguardino motivi di sicurezza, igiene, o sanità pubblica delle strutture, potrà convocare il Gruppo Tecnico in via d'urgenza entro 24 ore dagli eventi.

Per la regolare costituzione del Gruppo Tecnico devono intervenire la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono validamente espresse con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti aventi diritto al voto.

Il Presidente qualora lo ritenga necessario sentito il Gruppo tecnico, ha facoltà di ammettere alle sue adunanze i rappresentanti legali e/o gestori delle strutture nonché tecnici professionisti delegati da essi per eventuali chiarimenti. I rappresentanti legali e/o gestori delle strutture nonché tecnici professionisti delegati da essi, devono comunque allontanarsi prima dell'inizio delle relazioni istruttorie e dell'inizio della discussione.

I processi verbali delle riunioni sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti riportati (favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto). I processi verbali

vengono firmati da tutti i componenti partecipanti. Il parere del Gruppo Tecnico è consultivo e non costituisce presunzione di rilascio o rigetto del provvedimento autorizzativo che è riservato esclusivamente al Coordinatore dell'Ufficio di Piano Distrettuale (Responsabile Servizi Sociali e socio educativi del Comune di Soverato, in qualità di Comune Capo fila del Distretto), il quale può assumere determinazioni difformi dandone adeguata motivazione. Qualora il responsabile preposto al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento intende adottare determinazioni difformi dal parere espresso dal Gruppo Tecnico deve indicare nel provvedimento i motivi di fatto e di diritto che hanno determinato il mancato recepimento del parere del Gruppo Tecnico.

I componenti che senza giustificato motivo rimangano assenti per più di tre sedute consecutive verranno segnalati dal Presidente del Gruppo Tecnico ai rispettivi Dirigenti degli Enti di appartenenza per i provvedimenti del caso.

Il Gruppo Tecnico svolge, inoltre, **funzioni di vigilanza e controllo,**

rispetto:

- al mantenimento dei requisiti dei soggetti autorizzati ed accreditati;
- al rispetto della capacità massima autorizzata, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini;
- alle sopravvenute condizioni e situazioni che costituiscono causa di esclusione;
- agli standard dei servizi e ai relativi obblighi specificati nel presente Regolamento e nella legge regionale n. 15 anno 2013 e relativo regolamento attuativo n. 9 anno 2013 e successivi primi indirizzi di applicazione; La sede operativa del gruppo Tecnico è l'apposita sala ubicata nella delegazione Municipale del Comune di Soverato, comune capo fila del distretto;

- mediante:

- periodiche ispezioni, al fine di verificare il benessere dei bambini, il rispetto della capacità massima autorizzata, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio;

I provvedimenti adottati dal Gruppo Tecnico devono essere comunicati formalmente agli interessati.

In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti il gruppo, prima del rilascio del provvedimento, il Presidente del Gruppo Tecnico (Responsabile Ufficio di Piano), provvede alla nomina di un supplente.

Il Gruppo Tecnico ha durata triennale e si rinnova automaticamente, ovvero potrà essere modificato in caso di particolari defezioni o rinunce.

Il Gruppo Tecnico assicura la vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture autorizzate e/o accreditate presenti sul territorio del distretto con periodiche ispezioni presso le stesse;

Il Gruppo Tecnico procederà progressivamente a verificare i requisiti dei soggetti che chiedono

l'autorizzazione e/o l'accreditamento e il mantenimento degli stessi requisiti per le ditte già autorizzate e/o accreditate;

Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

Art. 9- Tipologia di servizi soggetta al regime di autorizzazione

1. In ottemperanza agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale della Calabria 29 marzo 2013, n. 15 e al Regolamento Regionale n° 9 Punto 4 approvato con D.G.R. N° 313 anno 2013 tutti i servizi socio - educativi gestiti da soggetti privati che accolgono bambini in età zero trentasei mesi, indipendentemente dalle denominazioni, debbono essere autorizzati al funzionamento.

Art. 10- Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione devono possedere tutti i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal precitato Regolamento Regionale e successive linee di indirizzo regionali, nonché del presente regolamento;

2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

3. Tutti i servizi socio - educativi per la prima infanzia, definiti dall'articolo 3 del presente regolamento e operanti sul territorio del Distretto, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento (articolo 14 della legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 e paragrafo 4 del relativo regolamento di attuazione n. 9 del 23 settembre 2013, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio - educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).

4. Possono essere autorizzati i soggetti che gestiscono servizi per la prima infanzia (bambini 0 – trentasei mesi) nel territorio distrettuale in possesso dei seguenti requisiti:

- *a)* Scopo sociale desumibile dallo statuto coerente con la tipologia di servizio per cui si richiede l'autorizzazione;
- *b)* Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura
- *c)* Insussistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 159/2013 e s.m.i. relativi ad eventuali di infiltrazione mafiosa;
- *d)* Insussistenza delle condizioni che sono causa di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi previsti dall'art, 38 del D.Lgs n. 163/2006e s.m.i.;

e) Idoneo progetto pedagogico- educativo;

f) Applicare al personale il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di riferimento;

g) Rispettare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti per come prescritto dalla legge regionale n.15/2013 e relativo regolamento attuativo n.9/2013;

h) Aver elaborato idoneo piano di formazione del personale e di programmazione delle attività;

i) Adottare una tabella dietetica approvata dall'ASP;

j) Adeguata copertura assicurativa del personale e degli utenti.

k) Possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi prescritti dalla legge regionale n.15/2013 e relativo regolamento attuativo n.9/2013;

Art. 11- PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

– Procedura di autorizzazione per nido e micro nido (comprese le sezioni primavera)

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal responsabile dei servizi sociali e socio educativi del Comune di Soverato, in qualità di comune Capo fila del Distretto, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda presentata dal gestore o legale rappresentante dei soggetti pubblici e privati.

Il responsabile chiuderà l'istruttoria con il rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione;

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta. In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio – assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda) qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 del regolamento regionale n° 9/2013 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini. Trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste da presente regolamento.

3. La modulistica per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento deve essere presentata al Comune di Soverato, allegando la documentazione prevista a corredo. Si richiama al riguardo quanto prescritto dal Punto 4.4 del regolamento regionale n° 9/2013 e dall'Avviso Pubblico datato 29/08/2014 del Coordinatore dell'Ufficio di Piano del distretto, pubblicato sul sito del comune di Soverato, concernente le istanze di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi per la prima infanzia che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

4. Il Comune di Soverato ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:

a) il progetto educativo, redatto secondo il Regolamento regionale n° 9 anno 2013;

b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità;

c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge, nonché la conformità degli arredi e dei giochi alla normativa vigente in materia di sicurezza;

e) i requisiti soggettivi degli educatori;

f) l'esistenza di norme interne di funzionamento della struttura, secondo le indicazioni del Regolamento;

5. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano, inoltre, che gli spazi interni ed esterni, le strutture e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

6. Nei servizi in cui viene erogato il servizio mensa il personale addetto deve possedere un'idonea formazione in ambito alimentare.

7. In tutti i casi in cui all'interno della struttura vengano preparati e/o distribuiti i pasti, i soggetti titolari o gestori dei servizi dovranno procurarsi le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, dotandosi di apposito programma alimentare (tabella dietetica e menù);

Art. 12- Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca o decadenza, qualora:

a. sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

b. il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune capo fila, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai servizi socio - educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo;

c. il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune capo fila le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;

d. il soggetto gestore non comunichi al Responsabile dei Servizi Socio - Educativi del Comune capo fila tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura, ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;

e. il soggetto gestore non adempia, entro i tempi assegnati, al ripristino delle eventuali non conformità riscontrate in fase di ispezione;

f. il soggetto gestore non invii con periodicità al comune capo fila del distretto che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio, comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto previsto nel paragrafo 4.4 del regolamento regionale n. 9 del 2013 di attuazione della legge regionale n. 15 del 201, nonché del presente regolamento.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e può essere sottoposta a rinnovo su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è, altresì, tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al comune, entro il termine del mese di gennaio, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo: a) dati individuali dei bambini e delle famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti; b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio; c) elenco nominativo del personale educativo (coordinatore, educatori e ausiliari) e titolo di studio posseduto da ognuno; d) periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento; e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

LA DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE È PARI AD ANNI TRE DECORRENTI DALLA DATA DEL RILASCIO, FATTA SALVA LA REVOCA DA PARTE DEL GRUPPO TECNICO PER IL VENIRE MENO DI UNO O PIÙ REQUISITI STRUTTURALI E/O ORGANIZZATIVI PREVISTI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Art. 13- REQUISITI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia definiti dall'articolo 4 del presente regolamento e operanti sul territorio DEL DISTRETTO (legge regionale n.15 del 29 marzo 2013, articoli 12, 15 e successivo regolamento di attuazione n. 9 del 23 settembre 2013, paragrafo 5, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio - educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).

1. Possono essere accreditati i soggetti che gestiscono servizi per la prima infanzia (bambini 0 – trentasei mesi) nel territorio distrettuale;
2. Ogni soggetto che richiede l'accreditamento col Distretto Socio Assistenziale "dell'AMBITO n. 3 SOVERATO" con Comune Capo fila (Comune di Soverato) deve possedere determinati requisiti di

ordine generale e di idoneità professionale che si traducono nella completa affidabilità a poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e nella adeguata capacità organizzativa, progettuale ed esperienziale, elementi essenziali a fondamento di una offerta qualificata a tutela dei minori e nel loro esclusivo interesse.

3. Gli enti del terzo settore richiedenti l'accreditamento dovranno attestare il possesso dei loro requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445, da parte del rappresentante legale o da chi formalmente delegato.

4. Ogni soggetto che chiede l'accreditamento può ottenerlo esclusivamente a titolo individuale, o in alternativa, quale raggruppamento temporaneo d'imprese, costituito ai sensi delle vigenti leggi, o come Consorzio di cooperative sociali. Ai fini dell'accreditamento i RTI e i Consorzi sono considerati come soggetti individuali.

5. In caso di RTI e di Consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/91 tutti gli organismi facenti parte del raggruppamento devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e di idoneità professionale di cui all' art. 39 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., compreso il possesso di una sede operativa/struttura designata dal raggruppamento, ubicata presso il Comune del Distretto Socio - Assistenziale che sceglierà l'accreditamento come modalità di erogazione dei servizi per la prima infanzia.

6. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto alle imprese consorziate e/o raggruppate per le quali il consorzio o il raggruppamento concorre, di partecipare all'accreditamento per lo stesso servizio singolarmente.

7. Aver ottenuto idonea autorizzazione al funzionamento;

8. Aver predisposto la Carta dei servizi;

9.Accogliere tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura, e religione prevedendo in presenza di bambini con patologie certificate, a seconda della gravità e della patologia, un'unità di personale in più con qualifica e competenza previste dalle vigenti leggi in materia di persone diversamente abili;

10. Garantire la presenza di un coordinatore pedagogico che effettui attività di supervisione a favore del personale;

11. Elaborazione di idoneo piano di formazione per il personale.

Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero il possesso dell'autorizzazione al funzionamento; - nonché il possesso dei seguenti requisiti di qualità:

a) carta dei servizi coerente con le finalità definite all'articolo 3 del presente regolamento in ordine

al sistema dei servizi socio - educativi per la prima infanzia; in particolare, il progetto pedagogico-educativo che descrive le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata. La carta dei servizi è inoltre comprensiva degli elementi contenuti nei punti successivi del presente articolo; b) programma di formazione del personale educativo prevista per un minimo di 20 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento pedagogico; c) dichiarazione di favorire scambi con altri servizi della rete locale; d) previsione di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e presenza di un apposito organismo di partecipazione; e) utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità; f) presenza, nella disciplina delle ammissioni — nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione — dei sotto indicati criteri di priorità per favorire l'accesso a portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici; - nucleo familiare in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici; - nucleo familiare monoparentale; - familiare con entrambi i genitori occupati; - famiglie numerose;

g) garantire l'accoglienza, anche in mancanza di posti disponibili, di bambini in stato di necessità segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale. L'accreditamento per i servizi privati costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e l'accesso a finanziamenti pubblici. Non è esclusa la possibilità di richiedere l'accreditamento contestualmente all'autorizzazione al funzionamento. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative al possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero il possesso dell'autorizzazione al funzionamento. L'accreditamento ha durata per tre anni educativi e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.

La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Il soggetto gestore di un servizio accreditato è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'accreditamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere entro il termine del mese di gennaio, al comune i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo: a) dati individuali dei bambini e delle famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti; b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con

riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio; c) elenco nominativo del personale educativo (coordinatore, educatori e ausiliari) e titolo di studio posseduto da ognuno; d) periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di

gestione con esclusione degli oneri di ammortamento; e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia; f) esito documentale dell'utilizzo di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.

Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente eventuale convenzionamento con i Comuni del Distretto nonché per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Per le procedure di rilascio dell'accreditamento non vale L'ISTITUTO DEL SILENZIO – ASSENSO.

L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti direttamente o indirettamente da Enti Pubblici, ha durata triennale e può essere sottoposta a rinnovo su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza;

A) **NIDI E MICRO NIDI**

Possono essere accreditati i servizi di nido e micro - nido privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente, nonché i nidi e micro nidi gestiti direttamente o indirettamente dall'Ente Pubblico per i quali l'accreditamento è condizione di funzionamento.

Sarà concesso l'accreditamento se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n°2 del regolamento regionale N° 9/2013.

B) **SERVIZI INTEGRATIVI**

Possono chiedere l'accreditamento i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del Gruppo Tecnico e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e, inoltre, dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accreditamento Par. 2 punto B del regolamento regionale N° 9/2013.

Art. 14– Requisiti minimi

A) di ordine generale di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.:

- iscrizione al Registro delle imprese presso C.C.I.A.A., o in registro analogo, competente per territorio, da cui risulti l'iscrizione presso l'ufficio medesimo, la denominazione dell'impresa, l'indicazione del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa, che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art.10 della L.575/65 e ss.mm.;

- inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs 163/06;

- applicazione integrale del CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a favore dei propri

lavoratori (D.U.R.C.), rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

- posizione regolare circa la normativa antimafia;

B) di idoneità professionale di cui all' art. 39 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii:

- Per tutti i servizi per la prima infanzia si richiede:

la Mission, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio integrativo e socio - educativo per la quale il soggetto intende accreditarsi all'Albo Distrettuale;

- la Carta dei Servizi ai sensi dell'art.13 della Legge 328/00 o, in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante a realizzarla nel termine di un mese dall'accreditamento, pena la decadenza dell'accreditamento stesso, con l'indicazione della tipologia delle prestazione da erogare, modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione e attivazione dei progetti e/o prestazioni, modalità di erogazione del servizio e le condizioni per facilitare la valutazione del servizio da parte di utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;

- la sede operativa/struttura presso cui viene erogato il servizio, conforme ai criteri strutturali ed organizzativi dotata di telefono, fax e collegamento di posta elettronica, nonché adeguata e funzionale, tale da consentire una migliore organizzazione del servizio. La sede legale o operativa è da intendersi come locale idoneo secondo le normative vigenti in materia di igiene sanità, accessibilità e sicurezza D.lgs. 626/94 e successive modifiche e alla normativa di settore, normativa incendi, normativa infortunistica. A tal fine l'ente deve dimostrare di possedere il Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tale sede deve garantire in loco la presenza di figure professionali preposte al presidio e al coordinamento delle attività pedagogiche, nonché ai compiti di segretariato sociale;

- l'esperienza per conto di Enti pubblici e/o privati, da comprovare attraverso certificazioni di servizio rilasciati da Enti Pubblici o qualora si tratti di esperienza con privati detto requisito si potrà dimostrare con dichiarazione sostitutiva e comprovare attraverso il certificato camerale storico nel quale si evince la regolare presentazione dei bilanci;

- la documentazione coerente con le prestazioni erogate relative a:

· presenza di figure professionali secondo gli standard competenti e con specifico titolo professionale e loro adeguato inquadramento contrattuale;

· presenza di una figura di coordinamento/referente del progetto educativo del servizio con il titolo specifico di educatore /pedagogista;

· presenza di una figura professionale con compiti di segretariato sociale e di coordinamento organizzativo;

· presenza di programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o associati;

· copertura assicurativa RC per operatori e utenti;

· progetto educativo, organizzativo specifico in merito alle modalità di accoglienza dei bambini;

all'organizzazione educativa definendo gli spazi ed i tempi del servizio per favorire le attività didattiche e/o di gioco, alla partecipazione dei genitori al progetto educativo; al monitoraggio e valutazione delle attività; all'articolazione oraria e alla strutturazione della "giornata tipo"; di metodologie adottate per l'inserimento dei bambini;

· all' organizzazione del personale compresi i turni di lavoro.

ART. 15– PERIODO DI VALIDITA', RINNOVO, DECADENZA DELL'ACCREDITAMENTO

La domanda è presentata al comune di Soverato dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, allegando la documentazione prevista a corredo. Si richiama al riguardo quanto prescritto dal Punto 5 del regolamento regionale n° 9/2013 e dall'Avviso Pubblico datato 29/08/2014 del Coordinatore dell'Ufficio di Piano del distretto, pubblicato sul sito del comune di Soverato, concernente le istanze di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi per la prima infanzia che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

1. L'accreditamento è sottoposto a revoca o decadenza, qualora:

1. venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e distrettuale;

2. non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario se presente) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

3. non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario se presente) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

4. la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla legge regionale N° 15 /2013 e relativo regolamento attuativo n° 9/2013,

5. venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione), assicurando l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale, economico e/o diversamente abili;

6. venga meno l'esistenza di posti riservati per le emergenze;

7. i soggetti accreditati non comunichino al responsabile dei Servizi Socio - Educativi del comune Capo Fila tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento;

8. i soggetti accreditati non inviino con periodicità al comune capo fila che ha rilasciato

l'accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio, comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
La modulistica per il rilascio dell'accreditamento deve essere acquisita e presentata al Comune di Soverato, allegando la documentazione prevista a corredo. Si richiama al riguardo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n° 9/2103, dal presente regolamento e dall'Avviso Pubblico pubblicato in data 29/08/2014 sul sito del comune di Soverato a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano del distretto, concernente le istanze di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi per la prima infanzia che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

Art. 16- Decadenza

1. Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali di cui all' art.38 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e per:

a) gravi violazioni degli "adempimenti" previsti;

b) interruzione dell'attività superiore a giorni 15, qualora non giustificata;

c) esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e di controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi del Gruppo Tecnico del Distretto;

d) impiego di personale professionalmente non adeguato.

Art. 17- Requisiti di mantenimento

1. Gli enti autorizzati e/ o accreditati, da almeno un anno, dovranno inoltre dimostrare:

a) di mantenere i requisiti di cui all'art. 14 lett. A), B);

b) di aver attuato percorsi di formazione/aggiornamento del personale di almeno 15 ore nell'anno;

c) di non aver rifiutato o eluso a vari motivi le verifiche annuali da parte del Gruppo Tecnico distrettuale.

LA DURATA DELL' ACCREDITAMNETO È PARI AD ANNI TRE DECORRENTI DALLA DATA DEL RILASCIO, FATTA SALVA LA REVOCA DA PARTE DEL GRUPPO TECNICO PER IL VENIRE MENO DI UNO O PIÙ REQUISITI STRUTTURALI E/O ORGANIZZATIVI PREVISITI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. L'ACCREDITAMNETO PUÒ ESSERE RINNOVATO SU RICHIESTA DEL SOGGETTO GESTORE ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA SE PERMANGOLNO I REQUISITI STRUTTURALI ED ORGNIZZATIVI PREVISITI NEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 9 /2013 E NEL PRESENTE REGOLAMENTO.
IL RESPONSABILE INCARICATO DI CONCEDERE L'ACCREDITAMNETO AVRA' A DISPOSIZIONE TRENTA GIORNI PER LA CONCESSIONE, PER LA RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O PER IL DINIEGO MOTIVATO.
IL TERMINE È DI 90 NOVANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE CONTESTUALE DI AUTORIZZIONE AL FUNZIONAMNETO E ACCREDITAMENTO.

Art. 18- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SERVIZI INTEGRATIVI)

Legge Reg N° 15/2013 - artt.4, c.3 lett. b; 7, c. 2; 17. C.1

Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA DI APERTURA DEL SERVIZO PER PERMETTERE IL SOPRALUOGO AL GRUPPO TECNICO.

La domanda è presentata secondo la modulistica predisposta dal comune Capo fila e allegata all'Avviso Pubblico datato 29/08/2014, pubblicato sul sito del comune medesimo e allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Scopo sociale desumibile dallo statuto coerente con la tipologia di servizio per cui si richiede l'autorizzazione;
2. Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura
3. Insussistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 159/2013 e s.m.i. relativi ad eventuali di infiltrazione mafiosa;
4. Insussistenza delle condizioni che sono causa di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi previsti dall'art, 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
5. Idoneo progetto pedagogico- educativo;
6. Applicare al personale il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di riferimento;
7. Rispettare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti per come prescritto dalla legge regionale n.15/2013 e relativo regolamento attuativo n.9/2013;
8. Aver elaborato idoneo piano di formazione del personale e di programmazione delle attività;
9. Adottare una tabella dietetica approvata dall'ASP;
10. Adeguata copertura assicurativa del personale e degli utenti;
11. Possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi prescritti dalla legge regionale n.15/2013 e relativo regolamento attuativo n.9/2013 al riguardo si richiama il contenuto del punto 4.5.1 e 4.5.2 del regolamento regionale N° 9/2013.

PER QUANTO ATTIENE I SERVIZI INTEGRATIVI È' PREVISTA LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA DI APERTURA DEL SERVIZIO AL FINE DI PERMETTERE IL SOPRALLUOGO DA PARTE DEL GRUPPO TECNICO (PARAGRAFO 4.3). E' PREVISTO L'ISTITUTO DEL SILENZIO ASSENSO TRASCORSI 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL'ISTANZA DEBITAMENTE DOCUMENTATA, RESTANDO OBBLIGATORIO IL SOPRALLUOGO DEL GRUPPO TECNICO AL FINE DEL RISCONTRO CIRCA L'INESISTENZA DI "GRAVE PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI".

Art. 19- DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' D.P.R. 445/ 2000

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' PENALE, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO DAGLI UFFICI PUBBLICI COMPETENTI EMERGA LA NON VERIDICITA' DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI, IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO IN BASE ALLE DICHIARZIONI NON VERITIERE.

Art. 20- ALBO DISTRETTUALE

I servizi socio - educativi per la prima infanzia che abbiano ottenuto idonea autorizzazione al funzionamento e/ o accreditamento verranno inseriti in apposito registro suddiviso in sezioni:

Nidi

Micro – nidi

Sezioni

Primavera Servizi

integrativi

EVENTUALI MODIFICHE AI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEVONO ESSERE COMUNICATI DALL'ENTE GESTORE AL COMUNE CAPO -_FILA ENTRO 30 GIIORNI DALLA VARIAZIONE. ANNUALMENTE VERRÀ RICHIESTA L'ATTESTAZIONE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DI LEGGE DA PARTE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO E/O ACCREDITATO OPPURE CHE HA PRESENTATO LA SCIA (INIZIO ATTIVITA') DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.

Art. 21– FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza viene svolta, anche su richiesta della Regione, dei comuni, o su formale segnalazione da parte dei cittadini, attraverso ispezioni e verifiche periodiche del gruppo tecnico distrettuale, con la presenza di almeno tre membri oltre il Presidente, per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di cui al regolamento regionale N° 9/2013 e successive direttive regionali, allegate al presente regolamento. Delle ispezioni viene redatto un verbale firmato da tutti i soggetti interessati. Il verbale verrà trasmesso a cura del Presidente del Gruppo Tecnico anche al comune nel cui territorio è collocato il servizio.

Qualora emergano inadempienze, il Presidente contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile richiedendo allo stesso formale giustificazione entro dieci giorni dal ricevimento

dell'addebito o in tempi più brevi qualora le infrazioni riguardino motivi di sicurezza, igiene, o sanità pubblica della struttura. Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Presidente notificherà al soggetto gestore le misure che dovranno essere adottate dallo stesso tali da risolvere immediatamente la situazione di pregiudizio, pena la sospensione dell'Autorizzazione e la chiusura immediata del servizio.

1. L'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza del Distretto, tramite il comune di Soverato, in qualità di Comune Capofila che istituisce i registri dei soggetti autorizzati e accreditati a gestire i servizi per la prima infanzia. 2. Il comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. 3. Il comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati sia l'autorizzazione al funzionamento e sia l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento (legge regionale n. 15 del 2013, art. 16). 4. Il comune istituisce un registro dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.

2. Il Comune capofila con protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizza, anche in collaborazione con altri enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione che prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

Il Distretto e i Comuni in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigilano sul loro funzionamento, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine i funzionari, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

Il Distretto e i comuni dispongono ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati ed effettuano ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

Qualora venga rilevata l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione mediante prescrizione, assegnando il termine entro cui provvedere, decorso inutilmente il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento

Il Distretto e i comuni, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale,

informano la Regione Calabria dei provvedimenti di revoca adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Qualora Il Distretto accerti la presenza di un servizio socio - educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispongono la cessazione dello stesso.

TITOLO II - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Art. 22- Sviluppo

1. Il distretto e i comuni, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina il livello di sviluppo del sistema dei servizi socio - educativi per la prima infanzia. In particolare stabilisce: a) di assumere la titolarità diretta di una sola parte o di tutti i servizi appartenenti al sistema; b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati; c) il finanziamento da attribuire alla promozione delle qualificazione del sistema locale dei servizi, anche con riferimento alle attività dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 23- Forme di gestione

1. Il comune, con riferimento ai servizi di cui dispone, decide di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 24- Rapporti fra comune e servizi accreditati

1. I comuni, nei limiti degli stanziamenti determinati, individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate.

Art. 25- Convenzioni

1. I comuni possono stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio. 2. I rapporti convenzionali stabiliscono:

a) la quota di posti, totale o parziale, riservata al comune dal servizio privato accreditato;
b) le forme di gestione delle ammissioni, ottenute da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dalle linee guida del distretto;
c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
d) l'ammontare del finanziamento corrisposto dal comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato;
e) le modalità di liquidazione a carico del comune;
f) le modalità di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art. 26- PROMOZIONE DELLA QUALITA'

1. I comuni dispongono iniziative per promuovere la qualificazione del sistema dei servizi nei limiti degli stanziamenti previsti. 2. Tali iniziative sono indirizzate a:
   a) realizzare progetti di formazione rivolti a tutti gli educatori/ ausiliari impegnati nei servizi;
   b) utilizzare sistemi di valutazione della qualità;
   c) promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, lo sviluppo di modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accreditamento, con particolare riferimento agli ambiti.

TITOLO III - NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 27– NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SANITARIO

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene, pertanto, che i bambini frequentino i servizi per l'infanzia quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti.

2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale provvederà a segnalare problematiche sanitarie (episodi epidemici, pediculosi, episodi ricorrenti, ecc.) rilevanti per la comunità, al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.

3. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione all'asilo nido sarà consentita anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale (o dichiarazione sostitutiva) prevedendo, nel contempo, la segnalazione del fatto all'Azienda ASP competente per gli opportuni e tempestivi interventi. Tuttavia, considerata l'età dei bambini e le particolari caratteristiche della collettività la frequenza facoltativa, che presentano situazioni di maggior promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per il proprio figlio e per la collettività, siano informati sul fatto che l'accesso al nido potrà, in qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni che hanno inizialmente consentito l'accesso.

Art. 28- RIAMMISSIONE AL NIDO

1. Per le riammissioni del bambino al nido, è necessario il certificato del medico curante qualora l'assenza per malattia sia superiore a n. 5 giorni. I cinque giorni si calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali festività intermedie (non vengono calcolate eventuali festività iniziali e finali). Lo stesso iter vale anche nel caso di malattie infettive

soggette a denuncia di cui al D.M. del 15.12.1990 (quali ad esempio: varicella, morbillo, rosolia, congiuntivite infettiva, enterite infettiva, ecc.).

Art. 29– SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino.

2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazione della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. È necessaria inoltre l'autorizzazione scritta da chi esercita la tutela genitoriale.

3. La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia.

Art. 30- Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) l'educatore provvederà ad attivare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la famiglia.

3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio:

□ previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiari di avere consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità.

□ compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 31– Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei casi di malattie acute febbrili e/ o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore...) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.

2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:

□ diarrea, con presenza di muco e sangue;

□ congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o

totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;

□ stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

3. Nei casi fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del nido è necessaria una certificazione da parte del pediatra curante, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza.

4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento su apposito modulo disponibile presso il servizio. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.

5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.

6. In situazioni particolari, ovvero di fronte al reiterarsi della situazione, il Responsabile del servizio può richiedere la consulenza e/o l'intervento della Unità Funzionale "Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.

Art. 32– Tabella dietetica – Dieta alimentare

1. La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene approvata dall'ASP di Catanzaro.

2. Le richieste di variazioni al menù per motivi sanitari devono essere debitamente certificate dal pediatra di famiglia.

3. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n.3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

Si richiama quanto previsto, inoltre, al punto 1.5 del regolamento regionale N° 9/2013.

TITOLO IV LA DOMANDA

(Criteri di ammissione delle famiglie ai servizi nido/micro-nido, sezioni primavera e servizi integrativi)

Art.- 33 – Soggetti ammessi ai buoni/voucher per la prima infanzia

1. Possono beneficiare dei buoni/voucher per i servizi socio - educativi della prima infanzia, a gestione accreditata privata, i bambini/e da 0 a 36 mesi, la cui famiglia sia residente in uno dei Comuni del Distretto Socio Assistenziale che eroga i citati servizi in accreditamento.
2. Nel sistema dei servizi socio - educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile (art. 3, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013). I bambini, in età utile, residenti nel comune, possono essere ammessi alla frequenza di un servizio socio - educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero stabiliti da convenzione fra comune e strutture private accreditate.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ammissione di bambini residenti in altri comuni in servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
4. L'ammissione è concessa a seguito di utile collocazione nelle apposite graduatorie formulate per ciascun servizio e fino all'esaurimento delle risorse disponibili destinate a ciascun intervento.
5. Nei servizi socio - educativi sopra citati trovano accesso a pieno diritto i bambini con patologie certificate e nessuna condizione di minorazione psicomotoria costituisce motivo di esclusione dai servizi.

Art. 34- Buoni / voucher

1. Il buono/voucher verrà erogato mensilmente e avrà la finalità di ridurre o coprire per intero il costo della retta mensile sostenuta dalle famiglie con bambini iscritti in strutture private.
2. Sul sito del Comune Capofila del Distretto e nei siti dei Comuni che erogano i servizi in accreditamento sarà pubblicato l'elenco delle strutture private iscritte all'Albo distrettuale.

3. Nei sevizi educativi privati accreditati che intendono fruire di voucher a finanziamento pubblico la retta posta a carico dell'utente dovrà essere indicata nell'istanza di accreditamento e chiaramente riportata nella Carta dei servizi costituendo elemento di valutazione ai fini della concessione del voucher.

4. Il buono/voucher finanzierà il costo del posto utente per intero o in forma ridotta e verrà erogato direttamente per il tramite del Comune Capofila del Distretto alla struttura per un massimo di undici mesi a seguito di rendicontazione sul volume delle prestazioni erogate (n. bambini iscritti, n. giornata/bambino per mese, ecc.), sul servizio prestato da parte dell'ente privato.

5. Chi non dichiara la propria condizione economica equivalente/attestazione ISEE sarà tenuto al pagamento della retta massima.

6. Ciascun Comune regolamenterà con proprio disciplinare le modalità di pagamento, le premialità e le penalità connesse all'ente erogatore del servizio.

7. Il buono/ voucher potrà essere a totale o parziale copertura della retta mensile applicata dalla struttura e il suo ammontare sarà differenziato in base al valore dell'ISEE posseduto dalla famiglia beneficiaria.

Art. 35- Criteri per la formulazione della graduatoria di accesso

Il comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso, quando il numero delle domande d'iscrizione al servizio socio

- educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema integrato di interesse pubblico dell'offerta, supera il numero dei posti disponibili. Il comune garantisce la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di mancanza di posti disponibili. Le linee guida costituiscono elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati. Il comune promuove l'adozione dei criteri di accesso per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

	CRITERI DI ACCESSO		PUNTI NIDO DI RESIDENZA O LUOGO DI LAVORO DI UN GENITORE
1	BAMBINO DISABILE RICONOSCIUTO DALLA SEGUENTE STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ..... Allegare certificazione medica.		Punteggio 450
2	Bambino con situazione familiare socio-ambientale particolarmente gravosa, documentata da una relazione del Sevizio sociale municipale o dalla competente struttura Socio sanitaria dell'ASL territoriale (allegare relazione)		120
3	Bambino orfano di entrambi i genitori (allegare relazione dei Servizi sociali o disposizione da parte del Tribunale dei Minori)		80
4	Bambino in affidamento, adottato o in corso di adozione (allegare l'atto di disposizione da parte del Tribunale dei Minori).		60
5	Bambino che appartiene a famiglia monoparentale o figlio di "genitori separati2 (anche se non coniugati e non conviventi), in possesso di atto formale di affido esclusivo (alleg. atto del Trib.) e convivente con un solo genitore lavoratore.		50
6	Bambino che appartiene a famiglia monoparentale o figlio di "genitori separati2 (anche se non coniugati e non conviventi), in possesso di atto formale di affido esclusivo (alleg. atto del Trib.) e convivente con un solo genitore non lavoratore.		45
7	Bambino con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (anche se separati, non coniugati e non conviventi).		40
8	Bambino con entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) anche separati, non coniugati e non conviventi.		13
9	Bambino con entrambi i genitori lavoratori (anche se separati, non coniugati e non conviventi) di cui uno che svolga attività di praticantato, tirocinio o che sia in possesso di borsa di studio.		16
10	Bambino con entrambi i genitori lavoratori part-time (pari o superiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) anche separati, non coniugati e non conviventi.		13
11	Bambino con un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro non lavoratore (anche se separati, non coniugati e non conviventi)		10
12	Bambino con un genitore lavoratore part-time e l'altro non		7
	lavoratore (anche se separati, non coniugati e non conviventi)		
13	Bambino con entrambi i genitori non lavoratori (anche se separati, non coniugati e non conviventi)		5
14	Bambino con genitore disabile o invalido (minimo 74% o L..104/92 art. 3 comma3) Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri effettivamente conviventi disabili o invalidi, esclusi i genitori (minimo 74% o L..104/92 art. 3 comma3) Allegare documentazione.		(50 punti art. 3 com3 L. 104/92) 25 Non cumulabili tra loro
15	Bambino con n. fratelli_____0/3 anni (non compiuti) , ad eccezione del caso in cui i fratelli siano gemelli dell'aspirante. Bambino con n. fratelli_____3 anni (compiuti) /14 anni, (non compiuti)		6 3
16	Bambini gemelli n._____(incluso l'aspirante)		2
17	Bambino con entrambi i genitori lavoratori di cui uno lavori in modo continuativo per almeno 6 mesi fuori dall'Italia		2
18	Bambino con entrambi e i genitori lavoratori di cui uno, lavori in modo continuativo per almeno 6 mesi fuori regione, esclusi i liberi professionisti		1

n.B. i punteggi dal 14 al 18 sono cumulabili tra loro e con uno di quelli dal 3 al 13, ad eccezione del punt.15 che può cumularsi anche con i punteggi 1 e 2

Il presente regolamento costituisce una guida ed orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

A parità di punteggio, la precedenza, in graduatoria è stabilita in base all'età del minore, dando priorità al maggiore di età.

Art. 36 Frequenza

1. I servizi socio - educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono: *a*) incontri con le famiglie dei nuovi iscritti prima dell'inizio dell'anno educativo per la presentazione e la conoscenza reciproca al fine di condividere le regole dell'utilizzo del servizio e favorire l'inserimento del bambino; *b*) colloqui individualizzati preliminari alla frequenza; *c*) forme di inserimento accompagnate dalla presenza di un familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

2. L'organizzazione dei servizi educativi per poter realizzare e offrire tutte le opportunità educative necessita della regolare frequenza dei bambini e della collaborazione delle famiglie. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate superiori a 15 (quindici) giorni può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante provvedimento del Comune; tale provvedimento, fatto salvo il caso di un nuovo procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi. 3. Nei nidi d'infanzia è previsto un incontro preliminare con i genitori dei bambini che iniziano la frequenza al nido nel successivo anno educativo entro il mese di giugno. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio dell'anno educativo. Alla famiglia è richiesto di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare durante il periodo dell'inserimento. Gli inserimenti dei bambini al servizio nido vengono effettuati, di norma, nel mese di settembre. Si effettua una seconda fase di inserimento nel mese di gennaio, se nel mese di dicembre risultano liberi alcuni posti. 4. I bambini già iscritti, che all'inizio del nuovo anno educativo non hanno i requisiti di età per accedere alla scuola dell'infanzia, continuano a frequentare il nido fino alla conclusione dell'anno educativo. 5. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

I bambini all'uscita saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi previa comunicazione al nido. Qualora si verifichi il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori, entro l'orario di chiusura del nido, ed essi non siano immediatamente reperibili, gli educatori rimarranno nel nido con il bambino in attesa che la famiglia venga reperita dai Vigili Urbani.

Si richiama al riguardo inoltre, quanto prescritto dal punto 1.6 del Regolamento Regionale N. 9/2013.

Art. 37- Rette e Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione delle famiglie (art. 9 legge regionale N° 15/2013)

Nei servizi socio - educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema integrato pubblico dell'offerta, la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione (art. 9, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013), se e in quanto le stesse siano a carico dell'ente locale o dallo stesso sostenute nel quadro dei rapporti convenzionali, è regolamentata dall'art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il distretto determina, in riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero coperti da convenzione fra comuni e strutture private accreditate, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la compartecipazione in base al potere contributivo della famiglia e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale N° 23/2003 per l'accesso alle prestazioni assistenziali sanitarie e sociali agevolate. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 — Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Di seguito sono riportati i prospetti relativi alle quote di compartecipazione per ciascun servizio in accreditamento che verrà calcolata in percentuale in base al costo mensile del servizio e al reddito ISEE della famiglia suddiviso per fasce e le tariffe per i servizi per la prima infanzia per posto bambino zero trentasei mesi:

FASCE DI REDDITO ISEE E PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE FAMIGLIE

DA	€ . 0,00	a	€. 3.500,00	esente
Da	€ 3.501,00	a	€. 7.500,00	1%
da	€ 7.501,00	a	€. 10.000,00	5%
da	€ 10.001,00	a	€. 13.000,00	10%
da	€ 13.001,00	a	€. 16.000,00	20%
da	€ 16.001,00	a	€. 19.000,00	30%
da	€ 19.001,00	a	€. 22.000,00	45%
da	€ 22.001,00	a	€. 25.000,00	60%
da	€ 25.001,00	a	€. 30.000,00	70%
da	€ 30.001,00	a	€. 35.000,00	90%
oltre	€ 35.001,00			100%

Tariffe Distrettuali Servizi per la Prima Infanzia per posto bambino 0 - 36- servizi Accreditati

Retta mensile provvisoria asilo nido	N. posti	Importo	
	30		
Tempo pieno			
lattanti - fino a dodici mesi		€ 500,00	
semi-divezzi di età compresa tra i 13 - 24 mesi		€ 450,00	
divezzi di età compresa tra i 25 - 36 mesi		€ 400,00	
Orario 6 ore gionaliere			
lattanti - fino a dodici mesi		€ 400,00/€ 450,00	
semi-divezzi di età compresa tra i 13 - 24 mesi		€ 300,00/€ 350,00	
divezzi di età compresa tra i 25 - 36 mesi		€ 300,00	
Orario 4 ore gionaliere			
lattanti - fino a dodici mesi		€ 300,00/€ 350,00	
semi-divezzi di età compresa tra i 13 - 24 mesi		€ 250,00/€ 300,00	
divezzi di età compresa tra i 24 - 36 mesi		€ 200,00	
Retta mensile provvisoria micro nido	N. posti	Importo	
	20		
Tempo pieno			
lattanti - fino a dodici mesi		€ 550,00	
semi-divezzi di età compresa tra i 13 - 24 mesi		€ 450,00	
Orario 6 ore gionaliere			
lattanti - fino a dodici mesi		€ 450,00	
semi-divezzi di età compresa tra i 13 - 24 mesi		€ 400,00	
Orario 4 ore gionaliere			
lattanti - fino a dodici mesi		€ 400,00	
semi-divezzi di età compresa tra i 13 - 24 mesi		€ 350,00	

Le tariffe, le fasce di reddito e le percentuali di compartecipazione al costo dei servizi sono riconfermate automaticamente salvo aggiornamento o eventuale rivisitazione.

Art. 38– Erogazione del buono/voucher

1. Il Comune Capofila del Distretto, quale centro di spesa, provvede per il tramite del Responsabile dell'Ufficio di Piano, previa attestazione del Servizio del Comune interessato che ne attesta la regolarità, all'erogazione del voucher all'ente accreditato, secondo i tempi e i modi previsti e comunque fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

2. Nel limite delle risorse disponibili, si provvederà all'attivazione di un numero di buoni/voucher che consenta la frequenza per un intero anno di attività (11 mensilità).

3. La quota a carico della famiglia dovrà essere comunque versata direttamente all'ente gestore del servizio accreditato/autorizzato.

Art. 39– Cause di decadenza

1. La cessazione del voucher decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza:

a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta giorni;

b) trasferimento della residenza in altro Comune;
c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati;
d) dimissione dal servizio per volontà della famiglia.

La condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del comune. Il Distretto promuove l'adozione dei criteri di determinazione delle rette di frequenza per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 40- Partecipazione delle famiglie

1. Nei servizi socio - educativi per la prima infanzia del sistema pubblico sono garantite, in quanto diritto soggettivo, forme di partecipazione delle famiglie e l'istituzione di organismi di partecipazione. Gli organismi di partecipazione delle famiglie possono esprimere, per iniziativa propria o su richiesta del comune, pareri su vari aspetti legati al funzionamento dei servizi, avanzare proposte per lo sviluppo delle politiche di intervento nel settore dei servizi socio- educativi per la prima infanzia, e promuovere la partecipazione attiva alla vita dei servizi per contribuire alla realizzazione del progetto educativo. Gli organismi di partecipazione, autonomamente determinati ed eventualmente coordinati in organismi unitariamente riferiti anche a più servizi, prevedono comunque la presenza delle seguenti componenti: *a*) genitori utenti, in un numero di almeno la metà dei componenti; *b*) educatori e ausiliari; *c*) un referente del soggetto gestore. La presidenza degli organismi di partecipazione è attribuita a un genitore. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie è di un anno, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza al servizio. Il comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti. Il comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Si richiama al riguardo, inoltre, quanto prescritto al punto 1.6 del regolamento regionale N° 9/2013 e all'art. 3 della legge regionale N° 15 /2013.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0- 36)

Art. 41- Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psicopedagogico

1. Il Distretto per la gestione dei servizi socio - educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta determina le funzioni di direzione organizzativo- gestionale attraverso il coordinatore psico-pedagogico. Le funzioni si declinano nelle seguenti attività: *a*) elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi; *b*) indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori e degli ausiliari; *c*) promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; *d*) promozione dell'integrazione fra servizi socio - educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari; *e*) promozione e monitoraggio della qualità; *f*) sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

2. Lo sviluppo delle predette funzioni garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

3. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Si richiama al riguardo, inoltre, quanto prescritto dall'art. 21 della legge regionale N° 15/2013 e dal punto 2.3 del Regolamento Regionale N. 9/2013.

Art. 42- Organizzazione del lavoro

Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative vigenti e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale educativo e ausiliario bambini e tenendo conto dell'orario complessivo di apertura e dell'organizzazione del lavoro (art. 20, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013). Il gruppo degli educatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, attraverso la promozione alla partecipazione delle attività e della vita dei servizi, determinando un programma organico e coerente che prevede colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc. da svolgere con regolarità nel corso dell'anno.

L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale che non può essere inferiore alle 25 ore annuali per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento. I genitori garantiscono la presenza di un familiare per l'inserimento graduale dei

bambini al servizio educativo nei primi giorni di frequenza. Il rapporto quotidiano genera la qualità della relazione fra educatore, bambino e genitore, perché alimenta la fiducia, promuove la condivisione dell'esperienza educativa, e contribuisce all'armonico, all'integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. La cura attenta e consapevole degli spazi educativi, organizzati in modo da offrire un ambiente ricco e carico di opportunità educative, favorisce l'autonomia delle scelte individuali e la nascita di relazioni positive fra bambini e fra bambini e adulti. L'importanza dell'organizzazione quotidiana, che regola tempi e azioni, comporta nei bambini l'acquisizione di competenze attraverso la nascita di aspettative, attese e anticipazioni delle diverse esperienze e nelle situazioni di cura e nelle situazioni di gioco.

Si richiama, inoltre, quanto prescritto dall'art. 14 della legge regionale N° 15/2013 e dal punto 1.4 del regolamento regionale N° 9/2013.

Art. 43- Formazione permanente

1. Il personale educativo qualificato costituisce il requisito fondamentale di ogni servizio socio - educativo. 2. Il soggetto gestore di un servizio socio - educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, può organizzare programmi di formazione permanente. Le ore da utilizzare sono quelle previste per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento e non possono essere inferiori alle 20 ore. 3. Il comune al fine di garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta promuove iniziative comuni di formazione e aggiornamento. 4. Il comune promuove lo sviluppo delle attività per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Si richiama, inoltre, quanto prescritto dall'art. 20 della legge regionale N° 15/2013 e dal punto 1.4 del regolamento regionale N° 9/2013.

Art. 44- Refezione

1. Nei servizi in cui è previsto il servizio mensa i pasti sono erogati sia per i bambini che per il personale. 2. L'azienda sanitaria pubblica competente territorialmente elabora il menù e approva i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati.

Art. 45- Raccordo con l'azienda sanitaria provinciale

Il Distretto e i comuni per la gestione dei servizi socio - educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema dei servizi di interesse pubblico dell'offerta garantisce gli opportuni raccordi con l'azienda sanitaria provinciale in ordine alle seguenti materie:

a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria; *b*) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale; c azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione

2. Sulle materie di cui al precedente comma, il comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate

al funzionamento. L'ASP, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n° 15/2003, prevedono,se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

Art. 46- FUNZIONAMENTO

L'apertura è prevista dalle ore 7.30 con orario estensibile sino alle ore 17.00. In relazione a particolari esigenze di genitori possono essere previste entrate ed uscite variabili decise dalla Direzione del Servizio. Per garantire un'adeguata organizzazione del servizio l'ingresso mattutino non può avvenire oltre le ore 9.15.

I bambini possono essere consegnati dal personale di servizio solo ai genitori o A SOGGETTI DA LORO AUTORIZZATI.

I genitori devono sottoscrivere, se d'accordo, l'autorizzazione alle uscite a scopo educativo, esplorativo e culturale dei propri figli.

TITOLO VI- SANZIONI AMMINISTARTIVE E TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 47- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 6.2 "SANZIONI" del regolamento attuativo N.9/2013 della LEGGE REGIONALE N.15/2013 ", il presente regolamento disciplina sanzioni e modalità di applicazione per la mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'applicazione della sanzione spetta al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

La lettera di sollecito sarà gravata di una quota forfetaria per il recupero delle spese relative alla pratica e degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di pagamento – non ottemperata - alla data del sollecito.

In caso di ulteriore mancato pagamento verrà attivata, verso il gestore inadempiente, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con l'applicazione

Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento di nido, micro nido, sezione primavera e servizi integrativi:

1) **Erogazione di un servizio socio - educativo senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento:**

sanzione di € 10.000,00 **per gli asili nido con bambini tra 0 e 12 mesi:**

sanzione di € 8.000,00 **per gli asili nido con bambini tra 13 e 24 mesi:**

sanzione di € 7.000,00 **per gli asili nido con bambini tra 25 e 36 mesi:**

Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

In tutti i casi contemplati è prevista la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della S.C.I.A. per i servizi integrativi.

2) **Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio - educativi e dei requisiti normativi per i servizi integrativi (SCIA).**

Se dall'ispezione emerge l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e comunque previsti dalle norme vigenti, sarà irrogata al Soggetto Gestore una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio definisce, previa consultazione del Gruppo Tecnico Distrettuale, l'irrogazione della sanzione, variabile da € 200,00 (euro duecento/00) a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), secondo la gravità delle mancanze e del ripetersi delle stesse.

2.a. Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative:

- da € 200,00 (euro duecento/00) a € 3.000,00 (euro tremila/00)

a) per possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta nei termini previsti;

b) modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione al Comune Capo Fila per l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione;

c) utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa;

d) insufficiente allestimento dello spazio esterno e per ogni altra difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole, comunque, delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;

- da € 500,00 (euro cinquecento/00) a € 4.000,00 (euro quattromila/00)

e) per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), lieve scostamento dai

parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc..), non esistenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza, arredi e attrezzature mancanti di certificazione di conformità ove richieste;

- **da € 1.000,00 (euro mille/00) a € 5.000,00 (euro cinquemila/00)**

f) per gravi carenze di tipo strutturale o igienico in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi, mancanza dei titoli richiesti al personale educatore e/o forte insufficienza dello stesso nel rapporto numerico adulti-bambini per i servizi educativi.

g) Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente, procede alla sospensione dell'autorizzazione da parte del Responsabile del comune capo fila o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Responsabile del Comune capo fila stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Sanzioni per mancato rispetto della capacità massima autorizzata, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini:

- **Per ogni bambino in eccedenza si applicherà una sanzione da €. 500,00 (cinquecento) a €.5.000,00(cinquemila).**

Nell'espletamento del procedimento sanzionatorio, il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio si avvarrà del supporto del Gruppo Tecnico Distrettuale.

Il responsabile può avvalersi del pagamento in misura ridotta in funzione all'art. 16 della legge n. 689/1981 (pagamento di una somma corrispondente alla cifra più favorevole tra due importi alternativi individuati: **o la terza parte del massimo** della sanzione prevista per la violazione commessa **oppure il doppio del minimo**), se la sanzione viene **corrisposta entro 5 (cinque) giorni della notifica.**

Art. 48- TUTELA DELLA PRIVACY

AI SENSI DEL DECRETO l.GS 196/2003 RECANTE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SI PRECISA CHE I DATI E LE INFORMAZIONI FORNITE IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTO E PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' SARANNO TRATTATE NEL RISPETTO DELLE NORME IVI PREVISTE.

I dati personali e le immagini delle bambine e dei bambini sono tutelati dalle leggi sulla protezione dei dati personali. Foto e filmati su ciò che le bambine e i bambini fanno all'interno dei servizi educativi possono essere utilizzati, previa autorizzazione dei genitori esercenti la potestà, esclusivamente nell'ambito di iniziative educative e culturali, o di studio e scambio con soggetti operanti istituzionalmente nel settore dell'infanzia. Tutti gli operatori del servizio sono tenuti al segreto d'ufficio; pertanto tutte le informazioni che i genitori daranno su salute, situazione economica, disagio sociale ecc. saranno trattate con estrema riservatezza e nel rispetto della legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.– 49 Norme transitorie

SI DA ATTO CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRÀ ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE, DATA LA FASE TRANSITORIA E LA NECESSITA' DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, DI FORNIRE INDIRIZZI E CHIARMENTI, RICHIESTI, PERALTRO, DAI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, SUL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 9/2013 ATTUATIIVO DELLA LEGGE REGIOANLE N. 15/2013. DI CONSEGUENZA RESTA SEMPRE APERTA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO, COME DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.

Art. 50- Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere preventivamente approvate dalla conferenza dei Sindaci del distretto.

Art. 51- Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia (L.R. N. 15 ANNO 2013 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.9 ANNO 2013 APPROVATO CON D.G.R. N° 313 ANNO 2013) nonché i primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione del Regolamento Regionale di attuazione di cui alla D.G.R. 313/2013.

A tal riguardo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto il Regolamento regionale

N° 9/2013 di attuazione della legge regionale N° 15 ANNO 2013, APPROVATO CON D.G.R.N° .313 ANNO 2013) e i relativi primi indirizzi di applicazione adottati dal Dirigente Regionale del dipartimento Politiche Sociali Prot.lli nn° 196656 del 17 giugno 2014 e 282695 dell'11 settembre 2014.

Si da atto che nel caso dovessero insorgere perplessità interpretative sull'articolato del presente regolamento si riterranno valide e, pertanto, applicheranno le norme della legge regionale n.15/2013 e del relativo regolamento attuativo n.9/2013.

I seguenti atti (Regolamento regionale N° 9/2013 di attuazione della legge regionale N° 15 ANNO 2013, APPROVATO CON D.G.R.N°.313 ANNO 2013, i primi

Indirizzi di applicazione del medesimo regolamento adottati dal Dirigente Regionale del dipartimento Politiche Sociali Prot.lli nn° 196656 del 17 giugno 2014 e 282695 dell'11 settembre 2014, Avviso Pubblico del 29/08/2014 del Coordinatore Ufficio di Piano distrettuale) allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del

Presente regolamento.

Regolamento concernente le procedure per le autorizzazioni al funzionamento e accreditamento,

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.